



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 350 DEL 19/07/2023

Proposta n. 385 del 13/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari – Causa di lavoro iscritta al n. 151/2021 di R.G. – Esecuzione sentenza n. 75/2023 del 26 aprile 2023

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Carlo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso per decreto ingiuntivo, *Omissis [...]* ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro, sezione lavoro, nei confronti della ex ASL n. 3 di Nuoro per ottenere la somma pari ad euro 26.855,79, oltre rivalutazione e interessi legali, corrispondente al 20% del compenso annuo (euro 123.950,00) parametrato alle 13 mensilità intercorse fra il 1° ottobre 2008 ed il 29 ottobre 2009, per aver ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo;

CHE, sulla base della documentazione allegata, il giudice adito ha emesso decreto ingiuntivo per l'importo di euro 20.658,30 con riguardo alle sole mensilità relative all'anno 2009, oltre interessi legali nonché spese di procedura.

DATO ATTO CHE, avverso tale decreto, ha proposto opposizione l'ASL n. 3 di Nuoro, deducendo, in primo luogo, la legittimità della decurtazione apportata al trattamento economico del dott. *Omissis [...]*, sia alla luce del contratto individuale, che richiamava espressamente l'art. 61 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, sia a stregua della più corretta interpretazione dell'art. 1 della L. n. 189/2008, che avrebbe differito la decorrenza non tanto del dovere delle Amministrazioni di ridurre del 20% i compensi, quanto dell'obbligo in capo alle Regioni di specifica destinazione delle risorse derivanti dalle predette decurtazioni;

ATTESO CHE la causa, istruita mediante prova documentale, è stata definita con la sentenza n. 34/2021, mediante la quale il Giudice del Lavoro, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione: ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; ha dichiarato la prescrizione del credito azionato nella misura di euro 22.724,13; ha condannato l'ATS Sardegna al pagamento in favore del convenuto dell'importo di euro 4.131,70, oltre interessi di mora calcolati come per legge dalla maturazione al saldo; spese di lite compensate;

RICHIAMATA la sentenza n. 75/2023 del 26 aprile 2023 (RG n. 151/2021), con cui la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da *Omissis [...]*, avverso la sentenza n. 34/2021 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna la parte appellata a corrispondere a favore dell'appellante l'importo di euro 12.395,00 in relazione alle mensilità comprese fra aprile e ottobre 2009, oltre interessi come per legge; rigetta la domanda di condanna della parte appellata per responsabilità aggravata; compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che per la restante metà pone a carico della parte appellata, condannandola al relativo pagamento a favore dell'appellante nella misura di euro 2.383,00 per il primo grado e di euro 2.314,50 per il secondo in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2024 vigente *ratione temporis* per le cause di lavoro, oltre euro 194,25 per spese borsuali del presente grado di giudizio;

VISTA la nota dell'Avv. Angela Nanni del 12 maggio 2023, con cui trasmette i conteggi con le somme dovute al sig. *Omissis [...]*, in ottemperanza al disposto della sentenza sopra menzionata;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i

nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 3.826,49 euro (Acc. n. 696/2017) e che la spesa per la presente determinazione grava, pertanto, sul CO.GE "A202030106 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 75/2023 del 26 aprile 2023 (RG n. 151/2021), con cui la Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da Omissis [...], avverso la sentenza n. 34/2021 pronunciata dal Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, condanna la parte appellata a corrispondere a favore dell'appellante l'importo di euro 12.395,00 in relazione alle mensilità comprese fra aprile e ottobre 2009, oltre interessi come per legge; rigetta la domanda di condanna della parte appellata per responsabilità aggravata; compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che per la restante metà pone a carico della parte appellata, condannandola al relativo pagamento a favore dell'appellante nella misura di euro 2.383,00 per il primo grado e di euro 2.314,50 per il secondo in relazione alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2024 vigente ratione temporis per le cause di lavoro, oltre euro 194,25 per spese borsuali del presente grado di giudizio;
- 2. DI DARE MANDATO** alla SC Amministrazione del Personale per il pagamento degli emolumenti di natura retributiva percepiti in relazione al rapporto di lavoro, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione;
- 3. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore di *Omissis [...]* la somma di 5.816,63 euro a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi di primo e secondo grado, come sancito nella sentenza n. 75/2023 del 26 aprile 2023 (RG n. 151/2021) della Corte d'Appello di Cagliari;
- 4. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Liquidatoria dell'ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040103	1.990,14

DSTAFFAL	1	A202030106 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	DA00040103	3.826,49
----------	---	--	------------	----------

5. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. **DI FAR PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 19 / 07 / 2023 al 03 / 08 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
